


COLLEGIO PROVINCIALE  
DEI GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI  
DI ROMA



# COME ORIENTARSI NELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA

**VADEMECUM  
PER I NEOISCRITTI  
ALL'ALBO DI ROMA**

Una pratica guida per i colleghi che si affacciano al mondo del lavoro, studiata per dare informazioni sugli adempimenti necessari, fornire i documenti fondamentali e suggerire i consigli utili per il corretto e produttivo svolgimento dell'attività professionale del geometra.

A cura della  
Commissione Giovani  
Iscritti del Collegio  
Provinciale dei  
Geometri e Geometri  
Laureati di Roma



**COLLEGIO PROVINCIALE  
DEI GEOMETRI E GEOMETRI  
LAUREATI DI ROMA**

**Commissione Giovani Iscritti del  
Collegio Provinciale dei Geometri  
e Geometri Laureati di Roma**

QUADRIENNIO 2015/2019

*Coordinatori:*

Natale VENUTO  
Marco D'ALESIO

*Componenti:*

Dario ANGELINI  
Gianluca BECCARIA  
Antonio CAIVANO  
Alessio CARDUCCI  
Valerio CASTIGLIEGO  
Alessia CHIAMANTE  
Domenico MAGNANTE  
Stefano MESTICHELLA  
Valerio PAZZAGLIA  
Angelo RANALDI  
Lorenzo SICILIANO  
Filippo SURICO  
Giulia TONIOLO

**Consiglio del Collegio  
Provinciale dei Geometri e  
Geometri Laureati di Roma**

*Presidente:*

Bernardino ROMITI

*Vice Presidente:*

Giuseppe GRETTER

*Segretario:*

Fabio COLANTONI

*Tesoriere:*

Maurizio RULLI

*Consiglieri:*

Cristina AIUTI  
Adriano ANGELINI  
Antonella ANTIMI  
Marco D'ALESIO  
Fernando DE MARZI  
Giulio GODENTE  
Vittorio MEDDI  
Dante ROSICARELLI  
Luca TOCCI  
Natale VENUTO  
Fausto VOLPONI

# SOMMARIO

- 5**    1. Ordinamento
- 7**    2. Codice deontologico
- 8**    3. Responsabilità civile e professionale (assicurazione)
- 10**   4. Formazione Professionale Continua
- 12**   5. Preventivo conferimento d'incarico
- 13**   6. PEC - Posta Elettronica Certificata
- 15**   7. Firma digitale
- 17**   8. Fatturazione
- 22**   9. POS

## **ALLEGATI**

- 25**   Regolamento per la professione di geometra  
Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274
- 33**   Codice di deontologia professionale dei Geometri  
(Delibera Consiglio Nazionale n. 5 del 3 aprile 2007)
- 42**   Riforma degli ordinamenti professionali  
D.P.R. 7 agosto 2012
- 51**   Regolamento per la Formazione Professionale Continua  
(Delibera Consiglio Nazionale n. 6 del 22 luglio 2014)
- 62**   Direttive sul praticantato  
(Delibera del Consiglio Nazionale del 17 settembre 2014)



La professione del geometra è disciplinata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929, n. 63.

Il Regolamento stabilisce a chi spetta il titolo di geometra, la costituzione dell'albo, i requisiti per essere iscritti all'albo, successivamente modificati dalla Legge 7 marzo 1985 n. 75, le sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti, nonché le competenze professionali indicate all'art. 16. A queste competenze, individuate nel 1929, sono state attribuite al geometra ulteriori competenze in seguito a norme approvate successivamente come quelle in materia di prevenzione incendi, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, energetica ecc. tanto per citarne alcune.

Il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”, regola la vita politica della nostra categoria, indicando, la costituzione e conformazione dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale. L'art. 1 del citato D.Lgs.Lgt. prevede che:

*“1. Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.*

*2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero*

*di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni".\**

*omissis*

Il D.M. 15 febbraio 1949 individua la procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale.

L'art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536 recita che *"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e Collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".*

\*La durata dei consigli è stata prolungata da due a quattro anni dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43.

**P**er deontologia si intende il complesso delle norme di comportamento che disciplinano l'esercizio di una professione. Nella formulazione della deontologia, l'obiettivo è stabilire un sistema etico che non dipenda dall'esperienza soggettiva, ma da una logica inconfutabile. Ne consegue che la correttezza etica del comportamento individuale è un dovere assoluto e innegabile.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, con Delibera consiliare n. 5 del 3 aprile 2007, ha approvato il codice deontologico successivamente pubblicato in G.U. n. 121, del 26 maggio 2007.

Il codice deontologico determina aspetti e peculiarità fondamentali che, non solo devono essere rispettati, ma costituiscono principi intrinseci alla natura stessa della nostra professione; nel nostro caso particolare rappresenta l'insieme delle norme riguardanti i diritti, i doveri e le responsabilità del professionista nei suoi rapporti con i clienti, con i colleghi e con la Pubblica Amministrazione. L'art. 4 al Titolo I della Sezione II, inquadra l'attività del geometra come prestazione d'opera intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale, classificando pertanto la nostra categoria tra quelle che necessitano non solo di specifiche competenze tecniche, ma anche di un valore aggiunto individuabile nella capacità di saper inquadrare e gestire con diligenza i riferimenti adeguati a consentire il conseguimento dell'oggetto dell'incarico.

Inoltre, nel codice deontologico viene indicato come illecito il mancato aggiornamento della propria preparazione professionale, ma tale aspetto sarà approfondito al capitolo "Formazione Obbligatoria".

L'obbligo di dotarsi di una polizza che copra i rischi correlati allo svolgimento di una attività professionale è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Prima di queste norme, l'obbligo vigeva esclusivamente nel campo dei lavori pubblici sulla base delle previsioni, da ultimo, dell'articolo 111 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Nel campo dei lavori privati l'art 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recita:

*“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*

*2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*

*3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.*

Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 ed è entrato in vigore il giorno seguente, mentre ha acquistato efficacia l'anno successivo, ovvero il 15 agosto 2013.

Dal tenore letterale della norma si desume che l'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa non è strettamente correlato all'iscrizione all'albo ma al ricevimento dell'incarico da parte del committente: pertanto un professionista iscritto all'albo



che non esercita la libera professione non è tenuto a sottoscrivere la polizza RCP, mentre di converso anche l'incarico saltuario obbliga l'iscritto a dotarsi di una copertura assicurativa. La mancanza di tale presupposto genera risvolti di carattere privato e pubblico; per quanto riguarda il primo il committente potrebbe rifiutarsi di conferire l'incarico al professionista sprovvisto di polizza assicurativa mentre l'accettazione dell'incarico, ancora in mancanza di copertura assicurativa, potrebbe esporre il professionista ad un procedimento disciplinare con le relative conseguenze.

Non sono obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa i geometri dipendenti di studi professionali, ancorché iscritti all'albo, in quanto il rapporto con il committente è tenuto dal titolare dello studio (che dovrà essere assicurato), mentre saranno tenuti ad avere la copertura assicurativa coloro che hanno un rapporto di collaborazione e che, quindi, emettono fattura verso il titolare dello studio.

L'obbligo riguarda quindi la sottoscrizione della polizza e l'informativa nei confronti del cliente: per tale ultima finalità è opportuno che l'informazione sia in forma scritta e meglio se contenuta nella lettera di incarico in modo di avere prova dell'avvenuta informazione.

Sul mercato esistono diverse compagnie che offrono servizi assicurativi: mentre per il professionista è obbligatorio sottoscrivere la polizza, nessuna norma obbliga le compagnie a sottoscriverla; pertanto per quest'ultime la sottoscrizione è una facoltà. Come previsto dalla Legge la nostra categoria ha inoltre sottoscritto una convenzione, consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Geometri all'indirizzo: <http://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-rc-professionale>

## FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA CONTINUA

L'attività professionale porta alla specializzazione in diversi campi, che necessitano di un continuo approfondimento ed aggiornamento delle normative e delle procedure da seguire. Il Regolamento della Formazione Professionale Continua, emanato ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, è lo strumento che individua gli standard minimi per la formazione obbligatoria dei geometri.

Il regolamento stabilisce che tutti gli iscritti sono soggetti all'obbligo formativo e dovranno conseguire in un triennio almeno 60 *Crediti Formativi professionali (CFP)*, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione. Esistono diversi modi per acquisire *CFP*, partecipando a corsi di formazione, seminari e giornate di studio.

Il regolamento prevede inoltre la formazione per via telematica, attraverso la frequenza corsi di formazione a distanza (FAD) e formazione a distanza qualificata (FAD-Q). Alcuni di questi corsi, anche quelli telematici, al fine della loro completezza, prevedono un esame finale per il riconoscimento dei crediti formativi. Tutte le attività che permettono di acquisire *CFP* sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Il mancato rispetto dell'obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare. Il Regolamento all'art. 13 stabilisce delle deroghe con riduzione temporanea del numero di *CFP* da acquisire per le seguenti cause:

- maternità/paternità sino ad un anno;
- grave malattia o infortunio;
- servizio militare volontario o servizio civile;
- ruolo di rilevanza di interesse pubblico e di comprovata valenza professionale e formativa.

	<i>Evento Formativo</i>	<i>CFP</i>	<i>Limiti max triennali (CFP)</i>
1	Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b)	3 CFP	nessuno
4	Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)	30 CFP	nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	nessuno
7	Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
9	Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)	6 CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)	10 CFP ogni Prat.	20 CFP
14	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)	10 CFP ogni Appr.	20 CFP

Il regolamento prevede inoltre l'esonero totale dall'acquisizione di CFP in caso di comprovata attività di formazione continua, regolarmente svolta in quanto iscritto in altro Ordine/Collegio.

L'Ente che controlla e conserva l'accreditamento dei CFP è direttamente il Consiglio Nazionale dei Geometri attraverso il *Sistema Informatico Nazionale sulla Formazione (SINF)*, al quale è possibile accedere per iscriversi agli eventi formativi, per verificare il numero di CFP maturati e per scaricare il proprio *CPC - Curriculum Professionale Certificato* che contiene gli eventi formativi svolti, le esperienze formative maturate, le qualifiche e i titoli professionali acquisiti.

## PREVENTIVO PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Il preventivo/conferimento d'incarico non è obbligatoriamente previsto per l'iscritto se non richiesto esplicitamente dal committente. La norma fa riferimento alla sola pattuizione del compenso e ad ulteriori informazioni da rendere note al committente. Tuttavia, in caso di contestazione dell'operato professionale o di mancata liquidazione dei compensi, solamente la forma scritta del conferimento dell'incarico garantisce la chiara individuazione delle obbligazioni fra le parti e la certezza dei compensi previsti.

In caso di controversia nascente da o collegata all'incarico, potrà essere espletato un preliminare tentativo di composizione pre-giudiziale, tramite l'istituto della mediazione, presso un organismo di mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia. Presso Il Collegio di Roma è attiva la sezione distaccata dell'organismo nazionale di mediazione GEO – C.A.M.

Il Consiglio del Collegio di Roma, in relazione alle modificazioni introdotte dall'art. 3 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, sulle cosiddette "liberalizzazioni" e in particolare sulla disciplina del conferimento dell'incarico, ha inteso fornire un fac-simile di preventivo per prestazioni professionali che, se firmato dal committente, costituisce conferimento d'incarico.

Il fac-simile del preventivo/conferimento di incarico può essere scaricato direttamente dal sito [www.georoma.it](http://www.georoma.it)


## PEC - Posta Elettronica Certificata

La PEC è un servizio per l'uso della posta elettronica tra le Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i privati cittadini, che attribuisce valore legale alle e-mail scambiate, sostituendo le tradizionali notifiche a mezzo postale (raccomandate con ricevuta di ritorno) e fornendo lo stesso valore giuridico delle ricevute. L'attivazione di una casella di posta elettronica certificata è obbligatoria per tutti gli iscritti ad albi professionali, come previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anti-crisi) convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNGeGL) e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti, la possibilità di attivare e utilizzare in modo totalmente gratuito, una casella di posta elettronica certificata personale, denominata “@geopec.it” e intestata al singolo geometra.

Per poter attivare ed utilizzare immediatamente la propria casella PEC (nome.cognome@geopec.it) è necessaria l'autenticazione sul sito della CIPAG ([www.cassageometri.it](http://www.cassageometri.it)) dove, nella sezione Area Riservata, si trova il pulsante “Posta Elettronica Certificata”. In seguito è necessario:

1. leggere le condizioni di utilizzo visualizzate;
2. apporre un segno di spunta nell'apposita checkbox di accettazione delle condizioni di utilizzo e confermare l'operazione di attivazione della PEC inserendo il codice PIN (16 caratteri) che vi è stato consegnato al momento dell'iscrizione alla Cassa.
3. il sistema informatico della CIPAG, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della casella di posta elettronica certificata e comunica immediatamente l'indirizzo, la password per l'accesso e le modalità di utilizzo.



Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata, altrimenti il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste (per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna).

Per ulteriori informazioni e F.A.Q. è possibile consultare lo “**Speciale PEC Professionisti**” sul sito del Collegio (<http://www.georoma.it>) e della CIPAG : (<http://www.geometrinrete.it/it/cassa/cipag-per-te/faq/servizi-online>).

Inoltre è importante sapere che gran parte delle comunicazioni istituzionali provenienti dal Collegio di appartenenza, dalla CIPAG e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, verranno inviate all'iscritto attraverso posta elettronica certificata.


La PEC trova applicazione per la presentazione delle pratiche con la modalità telematica che sempre di più interessa i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Infine, si ritiene utile consigliare una visita ai seguenti link: l'indice generale delle Pubbliche Amministrazioni italiane – IPA (<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>), un sito che consente di individuare le PA italiane utilizzando diversi criteri di ricerca e, per ciascuna PA fornisce informazioni tra cui la casella istituzionale (ove presente) e INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it/>) che mette a disposizione degli utenti, tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano.

La firma digitale dà l'opportunità di poter sottoscrivere i documenti da inviare alle Pubbliche Amministrazioni. Il documento firmato digitalmente ha un valore giuridicamente vincolante; integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ed attesta la volontà del titolare di sottoscrivere un documento informatico, tenendo traccia di eventuali e successive firme apposte.

Per firmare digitalmente un documento è indispensabile usare un lettore di schede sim, ovvero una semplice periferica esterna (es. pen drive USB) che si connette al PC, dotato al suo interno di un software di firma per il lettore di Smart Card/CNS. La firma digitale può essere apposta su file di vari formati, ma è consigliato firmare file PDF per diversi vantaggi e perché è riconosciuto e diffuso a livello internazionale.

Se il documento è cartaceo, sarà necessario trasformarlo in un file digitale tramite un semplice scanner. Se, invece, il documento è già digitalizzato è consigliabile convertirlo in formato PDF, come previsto dalla CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) per l'archiviazione ottica dei documenti.

Una volta effettuate queste operazioni per firmare digitalmente si dovrà attivare il software di firma, selezionare il file desiderato, inserire il proprio Numero di Identificazione Personale (PIN) ed infine scegliere il metodo di firma per generare file di due tipi. Scegliendo l'opzione di firma "busta crittografica p7m (CADES)", si appone al file l'estensione .p7m, senza che nel file sia visibile la firma; mentre scegliendo l'opzione "Aggiungi la firma al PDF (BES)", si aggiunge al nome del file un "-signed", con la possibilità di rendere la firma visibile.



Durante quest'ultima operazione si consiglia di tenere attiva una connessione Internet in modo da effettuare una verifica completa con l'Ente di Certificazione corrispondente e le liste di revoca rese pubbliche, nelle quali sono presenti certificati che, per vari motivi, sono stati revocati e quindi non più validi; anche se la connessione Internet non fosse attiva, la firma risulterà valida, sarà comunque compito di chi riceve il documento fare le verifiche necessarie.

Nel caso in cui a questo file si volesse apporre la marca temporale, il file risultante cambierebbe estensione da .p7m in .m7m: a questo nuovo file viene aggiunto un ulteriore insieme di caratteri che rappresentano la data, l'ora, il minuto e il secondo in cui la firma è stata apposta.

I vantaggi di firmare digitalmente un documento possono essere molteplici, ad esempio l'eliminazione di documenti cartacei grazie all'archiviazione su supporti informatici, una maggiore semplificazione e sicurezza dei rapporti tra professionisti e gli Enti Pubblici, un risparmio in costi di stampa e in tempi di trasmissione e la garanzia dell'inalterabilità dei contenuti, l'eliminazione di timbri e simili ove previsti per legge.

Alla stregua di una firma autografa esiste la possibilità di sottoscrivere un documento alla presenza di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche).



**T**utti gli iscritti che svolgono la propria attività devono, al momento dell'incasso del corrispettivo, emettere la fattura da consegnare al committente.

La fattura, o nel nostro caso parcella, è un documento fiscale obbligatorio attestante il pagamento della prestazione di un servizio professionale effettuato da un professionista. Requisito indispensabile per poter emettere la fattura è il possesso di una partita IVA per lo svolgimento di una attività professionale.

Il professionista è obbligato, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633/72, ad emettere la fattura non al termine della prestazione professionale, ma al momento dell'effettivo pagamento da parte del committente. Per questo motivo è pratica comune che dopo la prestazione del servizio venga rilasciata una "fattura pro-forma" o "avviso di parcella". Quest'ultimo è un documento senza alcuna valenza fiscale, utilizzato quando si rende necessario presentare al committente un fac-simile della fattura finale senza incorrere negli obblighi fiscali e mantenendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione, generando tutte le conseguenze per la mancata registrazione dello stesso. La fattura pro-forma non genera obblighi al fine della liquidazione IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi.

La normativa vigente non prevede uno schema obbligatorio per redigere una fattura: è sufficiente infatti che la stessa contenga alcuni elementi essenziali. La fattura del professionista è composta da una parte descrittiva e una parte tabellare. L'intestazione deve contenere i dati identificativi del tecnico (indirizzo, partita IVA, nome, cognome), i dati identificativi del cliente comprensivi di codice fiscale o partita IVA, il numero progressivo del documento fiscale e la data di emissione. La parte descrittiva deve invece contenere la descrizione delle prestazioni svolte,

l'onorario, la base imponibile, l'aliquota IVA, il contributo dovuto alla CIPAG, le eventuali spese anticipate secondo l'art. 15 del DPR 633/72, l'eventuale ritenuta d'acconto e il totale da corrispondere.

Di seguito vengono elencati alcuni esempi pratici di come deve essere compilata la fattura del professionista e come devono essere applicate l'IVA e le ritenute d'acconto a seconda del tipo di soggetto tenuto ad emettere la fattura:

- il professionista in regime ordinario che fattura a committente privato o a società;
- Il professionista che aderisce al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

Il professionista in regime ordinario deve addebitare all'onorario del committente, il 5% o il 4% se Pubblica Amministrazione, a titolo di contributo integrativo alla CIPAG, includendo tale valore all'interno della base imponibile IVA.

<b>ESEMPIO CON COMMITTENTE PRIVATO</b>	
Onorario prestazione professionale	€ 1.000,00
Contributo Integrativo CIPAG 5% dell'onorario	€ 50,00
Imponibile (Onorario + Contributo CIPAG)	€ 1.050,00
IVA 22% (calcolata sull'imponibile di € 1050,00)	€ 231,00
Spese escluse dall'imponibile art. 15 D.P.R. 633/72	€ 100,00
<b>Netto a pagare</b> (imponibile + IVA + spese)	<b>€ 1.381,00</b>

<b>ESEMPIO CON COMMITTENTE SOCIETA' O CONDOMINIO</b> (SOGGETTI A RITENUTA DI ACCONTO)	
Onerario prestazione professionale	€ 1.000,00
Contributo Integrativo CIPAG 5% dell'onorario	€ 50,00
Imponibile (Onorario + Contributo CIPAG)	€ 1.050,00
IVA 22% (calcolata sull'imponibile di € 1050,00)	€ 231,00
Ritenuta acconto 20% su onorario prestazione	€ 200,00
Spese escluse dall'imponibile art. 15 D.P.R. 633/72	€ 100,00
<b>Netto a pagare</b> (imponibile + IVA – R.D.A. + spese)	<b>€ 1.181,00</b>

I professionisti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile possono usufruire di alcuni vantaggi fiscali che si traducono anche nella compilazione della fattura. Infatti, questi contribuenti sono esonerati sia dagli obblighi IVA che dall'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi. L'unico aspetto da sottolineare riguarda il contributo alla Cassa Professionale, come abbiamo visto in precedenza. Questo significa che l'importo lordo della fattura corrisponde direttamente al netto a pagare, come riportato nell'esempio che segue.

### ESEMPIO IN REGIME DI VANTAGGIO PER IMPRENDITORIA GIOVANILE

Onorario prestazione professionale	€ 1.000,00
Contributo Integrativo CIPAG 5%	€ 50,00
Spese escluse dall'imponibile art. 15 D.P.R. 633/72	€ 100,00
<b>Netto a pagare</b> (imponibile + Contributo CIPAG + spese)	<b>€ 1.150,00</b>

In calce alla fattura dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

- Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011;
- Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi e per gli effetti del Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 n. 185820.

Inoltre, per le prestazioni professionali aventi importi superiori ad € 77,47, dovrà essere applicata in fattura una marca da bollo da € 2,00.

## LA FATTURA ELETTRONICA

La trasmissione della fattura elettronica in formato XML alla Pubblica Amministrazione è obbligatoria dal 6 giugno 2014 nei confronti delle Amministrazioni dello Stato ed è stata introdotta dalla Finanziaria 2008. La FatturaPA ha la seguente caratteristica: il contenuto è rappresentato in un file .XML, mentre la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura.

Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali e Amministrazioni locali non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Dal 31 marzo 2015 le Pubbliche Amministrazioni non possono più procedere al pagamento, neppure parziale, fino alla ricezione del documento in forma elettronica. Il **Sistema di Interscambio (Sdl)**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è il nodo principale attraverso cui vengono acquisite, inviate e salvate le fatture elettroniche; si occupa di ricevere le fatture, effettuare controlli sui file ricevuti ed inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. I soggetti interessati al processo di fatturazione elettronica sono i fornitori di beni e servizi verso le Pubbliche Amministrazioni, le stesse PA che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica e gli intermediari finanziari (banche, Poste, ecc.), ossia i soggetti economici a cui poter rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica.

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha messo a disposizione degli utenti il sito internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), attraverso il quale è possibile generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche previa la registrazione presso il sito dell'Agenzia Entrate per i servizi Fisconline e/o ENTRATEL; altrimenti è possibile generare ed inviare fatture elettroniche mediante altri protocolli gestiti da società di servizi che si occupano di comunicare con il Sistema di Interscambio.

## POS OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI

I POS è lo strumento attraverso il quale è possibile ricevere pagamenti in modalità elettronica. L'art. 15 comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, come ulteriormente modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che *“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica). Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231”*. All'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 24 gennaio 2014, *“l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui art.15, comma 4 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposto a favore dei soggetti di cui all'art 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti con la prestazione di servizi”*. Pertanto dal 1° gennaio 2016 i professionisti hanno l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati con “moneta elettronica”.

Non avranno l'obbligo di dotarsi del POS i professionisti che dimostrino l'esistenza di una oggettiva impossibilità tecnica.

Sul mercato sono già stati introdotti POS utilizzabili tramite smartphone, tablet e pc senza alcun costo fisso ma con costi variabili in proporzione al volume delle transazioni effettuate.

# ALLEGATI





# REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA

---

**R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.**

**1.** Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.

**2.** Presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

**3.** La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due supplenti, che costituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

**4.** Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

- a) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) Godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
- c) Aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

**5.** La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

- Atto di nascita;
- Certificato di residenza;
- Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- Certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- Uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

**6.** Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

**7.** Gli impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchi nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

**8.** L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle Cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

**9.** Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

**10.** La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

**11.** Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

**12.** L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno 10 giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

**13.** Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

**14.** Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

**15.** Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. II, comma 30, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunzino i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

**16.** L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non ri-

chiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

**17.** Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli artt. 18 a 24.

**18.** Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

- 1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;
- 2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costruzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
- 3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art.16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere: a), b), d), f), l), m), n), o).

**19.** La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo,

è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

**20.** La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16. Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

**21.** Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella L. 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli'ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

**22.** Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

**23.** I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei RR.DD. 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

**24.** L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al Regno con le LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.



Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

**25.** Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

**26.** Spetta all'Associazione sindacale:

- a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
- b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
- c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

....

**27.** I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

**28.** omissis

**29.** omissis



# CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

---

**Delibera consiliare n. 5 del 3 aprile 2007**  
**Publicato in G.U. n. 121, del 26 maggio 2007**

## INTRODUZIONE

Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo.

L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera Categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

- Titolo I: Dei principi generali
- Titolo II: Della condotta
- Titolo III: Della prestazione
- Titolo IV: Sanzioni disciplinari
- Titolo V: Disposizioni finali.

In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia con riferimento alla

clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

## **TITOLO I**

### *Dei principi generali*

#### Sezione I

##### *Ambito*

**1.** Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del Geometra iscritto all'Albo, individuando altresì gli *abusi* e le *mancanze* conseguenti al non corretto esercizio della professione.

**2.** L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della Professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

**3.** Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale.

#### Sezione II

##### *Prestazione d'opera intellettuale*

**4.** Il geometra libero professionista esercita un'attività che ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto II febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è

necessaria l'iscrizione all'albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l'idoneità dell'operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell'incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.

5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l'attività professionale secondo "*scienza*" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, "*coscienza*" ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, "*diligenza*" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.

## **TITOLO II**

### *Della condotta*

#### Sezione I

##### *Dei valori sociali*

6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni pregiudizio di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari.

7. Il geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l'apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l'attività professionale.

8. Il geometra deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria.

9. Il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che possa

eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.

## Sezione II *Della sleale concorrenza*

**10.** Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:

- a) la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari e spese;
- b) la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;
- c) l'impiego di qualunque altro mezzo illecito volto a procurarsi la clientela.

**11.** Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dall'avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti.

A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l'amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.

## Sezione III *Della pubblicità*

**12.** Nell'esercizio della professione è consentita al geometra – con mezzi idonei e nell'interesse collettivo – la pubblicità informativa improntata sulle caratteristiche, sui risultati e sul compenso della prestazione professionale, nonché sulle specializzazioni conseguite dal professionista.

L'informativa circa il compenso e i costi complessivi delle prestazioni deve rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente i contenuti della prestazione, le spese, le anticipazioni e gli onorari.

È vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.

## Sezione IV *Rapporti con i colleghi*

**13.** Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:

- omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;
- proseguire l'esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;
- assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;
- disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di persona da lui designata;
- sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull'attività professionale con i colleghi.

**14.** Il geometra deve astenersi dall'assumere coinvolgimenti e partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora nell'esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

## Sezione V

### *Rapporti con il Consiglio*

**15.** Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.

Il geometra deve altresì:

- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'Albo;
- informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;
- segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli

Uffici Pubblici, astenendosi dall'assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;

- rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.

**16.** Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o circoscrizionale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere ai doveri dell'ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell'interesse degli iscritti.

#### Sezione VI

#### *Rapporti con i praticanti*

**17.** Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari.

In particolare, il geometra deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

### **TITOLO III**

#### *Della prestazione*

#### Sezione I

#### *Dell'incarico*

**18.** Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.

**19.** L'attribuzione dell'incarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.

**20.** Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.

**21.** L'espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal *rapporto fiduciario* con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico professionale.

In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitano abusivamente la Professione.

**22.** Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza.

Nell'ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l'espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria.

L'espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della *anomala economicità* della prestazione.

## Sezione II

### *Dello svolgimento e formazione continua*

**23.** Il geometra deve:

- a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali;
- b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali.

## Sezione III

### *Della segretezza*

**24.** Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi

d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.

#### Sezione IV

##### *Dei rapporti esterni*

**25.** Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici Pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto:

- a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all'ufficio sono chiamate ad esercitare;
- b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti.

#### Sezione V

##### *Dei rapporti con i committenti*

**26.** Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito all'attività da svolgere. In particolare è tenuto a:

- a) concordare e definire, preventivamente, l'adempimento costituente oggetto dell'incarico ed i limiti della prestazione;
- b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento dell'incarico;
- c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dell'incarico ricevuto;
- d) astenersi dall'espletare attività professionale in contrasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al precedente committente interessato.



## **TITOLO IV**

### *Sanzioni disciplinari*

**27.** Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'articolo II del Regio Decreto II febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione;
- d) la cancellazione.

## **TITOLO V**

### *Disposizione finale*

**28.** Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti i principi generali di deontologia professionale.

# **REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI**

**a norma dell'art. 3, comma 5,  
del D.L. 13 agosto 2012, n. 138, convertito,  
con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148  
(G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)**

-----  
**D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**

## **Capo I - Disposizioni generali**

### *Art. 1. Definizione e ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

### *Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale*

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

### *Art. 3. Albo unico nazionale*

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

### *Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa*

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

#### *Art. 5. Obbligo di assicurazione*

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### *Art. 6. Tirocinio per l'accesso*

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso Pubbliche Amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

### *Art. 7. Formazione continua*

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

*Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni  
regolamentate diverse da quelle sanitarie*

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti.

I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal



componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disci-

plina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

# NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

(Delibera Consiglio Nazionale n. 6 del 22 luglio 2014)

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7. (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014).

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

(1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);

(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento...";

(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);

(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento perma-

nente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale; Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m\_dg.GAB. 19/06/2014.0021682.U, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3; adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

## **Articolo 1** (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio; Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

## **Articolo 2** (Obbligo formativo)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli

iscritti all'Albo dei Geometri Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, salvo quanto disposto all'articolo 13 del presente regolamento.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

### **Articolo 3** (Attività formativa)

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
- c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
- d) seminari, convegni e giornate di studio;
- e) visite tecniche e viaggi di studio;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
- h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
- i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
- j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
- k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;
- l) attività di docenza.

3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:
  - a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
  - b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
  - c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.
  
4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.
  
5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.
  
6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

#### **Articolo 4**

(Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.
  
2. È previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:
  - a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;
  - b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
  - c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

## **Articolo 5**

(Assolvimento obbligo formativo)

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.
2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

## **Articolo 6**

(Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).
2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

## **Articolo 7**

(Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

### **Tabella 1**

Valutazione degli eventi formativi

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.
3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

## **Articolo 8**

(Curriculum Professionale Certificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.
2. Il CPC contiene:
  - a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
  - b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
  - c) le qualifiche professionali acquisite;
  - d) i titoli professionali acquisiti.

## **Articolo 9**

(Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.
2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.
3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:
  - a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
  - b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;
  - c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
  - d) gestire il CPC attraverso il SINF;
  - e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
  - f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratte-



- ristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;
- g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti;
  - h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

## **Articolo 10**

(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.
2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell'offerta formativa, per ogni corso:
  - a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente;
  - b) titolo;
  - c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
  - d) materiale didattico previsto;
  - e) durata;
  - f) modalità di svolgimento;
  - g) qualifica e curriculum dei docenti;
  - h) numero massimo dei discenti ammessi;
  - i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
  - j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
  - k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
  - l) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;
  - m) altre informazioni ritenute utili.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.

5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti Pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

### **Articolo 11**

(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

- a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;
- c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera
- d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;
- e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012;
- f) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;
- g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
- i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

- j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
- k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;
- l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b).

## **Articolo 12**

(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, articolo 7:
  - a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);
  - b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione;
  - c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;
  - d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell'articolo 3 del presente regolamento;
  - e) valutano, su richiesta dell'interessato, gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commissione il riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei CFP;
  - f) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;
  - g) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto, se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;
  - h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;
  - i) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
  - j) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;
  - k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento;
  - l) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali in-

- terdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;
- m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
  - n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

### **Articolo 13**

(Deroghe)

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità/paternità, sino ad un anno;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) servizio militare volontario o servizio civile;
- d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;
- e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio; All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l'esonero temporaneo dell'obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale.

**Articolo 14**  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3.
3. Con l'entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.

# DIRETTIVE SUL PRATICANTATO

## Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del tirocinio nonché per la tenuta dei relativi registri.

Approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014 e modificate con delibera del 12 maggio 2015

### Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge n. 75 del 7 marzo 1985;

Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;

Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;

Visto l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto l'articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27; - Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; - Considerato che:

(1) Alla sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:

(1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;

(1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)

(1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008)

- (1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)
  - (1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)
  - (1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);
  - (1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).
- (2) Il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all'articolo 45 disciplina il procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate.
- (3) L'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione del geometra è possibile attraverso diversi percorsi statuiti dalle vigenti norme che consentono lo svolgimento della pratica anche attraverso corsi e/o esami universitari per cui è possibile l'equiparazione di percorsi di studio alla pratica professionale.

### **emana le seguenti direttive**

#### **Articolo 1 Ambito applicazione**

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi Provinciali e Circondariali Geometri e Geometri Laureati di cui dall'articolo 2, comma 3, Legge n. 75/1985.

## **Articolo 2 Definizioni Abbreviazioni**

1. Ai fini delle presenti direttive si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

Attività	Attività tecnica subordinata ovvero prestazioni di lavoro dipendente comprese quelle fiscalmente assimilabili <sup>1</sup> e coerenti con l'attività professionale del geometra;
CIPAG	Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri;
Collegio	Collegio Provinciale o Circondariale Geometri e Geometri Laureati;
Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
Geometra	Geometra o Geometra laureato;
IFTS	Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore <sup>2</sup> finalizzati a formare figure professionali;
Iter formativo	Percorso finalizzato al raggiungimento di specifici livelli di apprendimento per l'accesso alla libera professione comprensivo del tirocinio e/o dalla frequenza di corsi di formazione coerenti con l'attività professionale;
ITS	Corsi di Istruzione Tecnica Superiore <sup>3</sup> finalizzati a rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica;
Praticante	Soggetto iscritto al registro dei praticanti previsto dalla Legge n.75/85 art. 2, comma 3 e D.P.R. n. 137/2012, art. 6, comma 2.
Professionista affidatario	Geometra <sup>4</sup> , architetto o ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) ovvero inge-



gnere o architetto, iscritto nella sezione B del rispettivo Ordine, laureato nelle classi che consentono l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione di geometra<sup>5</sup>, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;

#### Tirocinio<sup>6</sup>

Periodo obbligatorio propedeutico all'abilitazione per l'esercizio della professione di geometra. Il tirocinio, della durata massima di diciotto (18) mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per la professione.

### Articolo 3

#### Iscrizione nel Registro dei praticanti

1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l'iter formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.
2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di geometra, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (D.P.R. n. 88/2010).
3. Il registro, con pagine numerate e vidimate, deve contenere, per ogni praticante:
  - a) cognome e nome,
  - b) luogo e data di nascita,
  - c) codice fiscale,
  - d) luogo di residenza,
  - e) titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento,

<sup>1</sup> T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 articolo 50 e s.m.i.

<sup>2</sup> D.M. Istruzione 31 ottobre 2000 n. 436

<sup>3</sup> D.P.C.M. 25 gennaio 2008

<sup>4</sup> Geometra che svolge attività professionale (iscritto CIPAG)

<sup>5</sup> Alla data di entrata in vigore delle presenti direttive le classi di laurea di riferimento sono 7, 17, 21, 23 (ex 4, 7, 8) ai sensi del DPR n. 328/2001 e s.m.i.

<sup>6</sup> Equivalente alla definizione di praticantato di cui alla Legge n. 75/1985

- f) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;
- g) data di iscrizione nel Registro;
- h) data di compimento della pratica;
- i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- l) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.

#### **Articolo 4**

##### **Domanda di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, è rivolta al Presidente del Collegio del territorio in cui il professionista affidatario svolge la propria attività professionale.

2. Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

- a) luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) la propria residenza anagrafica;
- d) titoli di studio di cui all'articolo 3, comma 3, anno di conseguimento e Istituto Scolastico;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica;
- g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999<sup>7</sup>.

3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71 e 75.

4. Sono parte integrante dell'istanza:

<sup>7</sup> Il cittadino comunitario, in possesso di titoli rilasciati da paese membro dell'Unione Europea può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti uffici scolastici regionali. Il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea che abbia conseguito il titolo di studio o professionale all'estero deve documentarne l'equipollenza a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. n. 394/1999 nonché dall'art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con D.Lgs. n. 297/1994 e s.m.

- a) dichiarazione del professionista affidatario, di accettazione del praticante e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;
  - b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive.
5. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.

## **Articolo 5**

### **Verifica dei requisiti e ricorsi**

1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive, il Collegio iscrive il richiedente nel registro entro due (2) mesi dalla data di presentazione della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010, articolo 61. L'inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.
2. Verificata la regolarità della domanda il Collegio provvede a comunicare al praticante ed al professionista affidatario l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti, evidenziando che "i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare" (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).
3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

## **Articolo 6**

### **Variazioni nello svolgimento della pratica**

1. Nel caso di variazione del professionista affidatario, il praticante deve darne comunicazione tempestiva al Collegio competente. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni del nuovo professionista affidatario previste dal-

l'art. 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

2. Nel caso di variazione dell'ambito territoriale in cui si svolge il tirocinio, il praticante deve presentare domanda di trasferimento al Collegio competente territorialmente inviandone copia, contestualmente al Collegio di provenienza. Alla comunicazione devono essere allegati le dichiarazioni dell'eventuale nuovo professionista affidatario previste dall'articolo 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

3. Il Collegio di provenienza provvede, tempestivamente, a trasmettere al Collegio competente il fascicolo personale del praticante<sup>8</sup>.

## Articolo 7

### Cancellazione dal registro dei praticanti

1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica.

2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.

3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell'ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.

4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento *“è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione”*).

<sup>8</sup> Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti (riferita al praticante), tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.

## **Articolo 8**

### **Provvedimenti disciplinari**

1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.

Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell'ipotesi di sospensione si applica l'articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista affidatario. Nell'ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

## **Articolo 9**

### **Tassa iscrizione**

1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2<sup>a</sup> del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 382, l'ammontare della tassa relativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti.

2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria per coloro che non hanno l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti.

## **Articolo 10**

### **Attestazione di compiuta pratica**

1. Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, previa verifica dell'avvenuto compimento del tirocinio, rilascia il certificato come da modello allegato.

2. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

2. Il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15 agosto 2012 (D.P.R. n. 137/2012, art. 6 comma 14) e per i tirocini svolti presso un professionista affidatario.

## **Articolo 11**

### **Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio**

1. Il tirocinio deve essere effettivo e continuativo.
2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.
3. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.
4. E' facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un'apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.
5. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all'esame di stato; tale documento è previsto dall'Ordinanza Ministero Istruzione per l'indizione degli esami di stato per l'abilitazione della professione di geometra.
6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.
7. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n. 1399 la quale chiarisce che "... i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo."

## **Articolo 12**

### **Rimborso Spese**

1. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

## **Articolo 13**

### **Interruzione e ripresa del periodo di pratica**

1. L'interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, (ad esempio la sospensione per provvedimento disciplinare) l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate dal praticante e/o dal professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di pari validità, al Collegio precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui l'interruzione superi i tre mesi.

2. Il Collegio, verificate le motivazioni, delibera sulla richiesta.

3. Il praticante ed il professionista affidatario entro la data di scadenza del periodo di interruzione comunicano la ripresa del tirocinio. Nell'ipotesi negativa, decorsi venti giorni da tale termine, il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

4. Dalla data di interruzione a quella di ripresa del tirocinio non devono trascorrere più di tre mesi salvo il caso in cui le interruzioni siano state determinate da: malattie, gravi motivi o circostanze eccezionali.

5. Per l'inadempienza del praticante, relativamente al comma 1 del presente articolo, il Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti, dandone comunicazione a mezzo raccomandata oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

6. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "*è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione*").

**Articolo 14**  
**Interruzione del periodo di pratica a causa di malattia,  
gravi motivi o circostanze eccezionali**

1. In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore a 9 mesi, il Collegio delibera sulla validità del periodo di pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione.

**Articolo 15**  
**Interruzione del periodo di pratica per servizio civile**

1. Il servizio civile è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio; al termine del servizio il praticante può richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento del tirocinio antecedente al servizio civile;

2. Il tirocinio deve essere ripreso entro nove (9) mesi dalla sua interruzione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.P.R. n. 137/2012, ciò deve risultare da apposita dichiarazione del professionista.

**Articolo 16**  
**Interruzione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio  
e congedo parentale**

1. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.

**Articolo 17**  
**Corso formazione professionale**

1. Il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi secondo lo schema allegato al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti



agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012

## **Articolo 18**

### **Equiparazione alla pratica professionale**

1. Coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio. La documentazione da inviare deve essere composta da: modulo di riconoscimento (come da modello allegato) compilato in ogni sua parte, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.
2. Il Consiglio Nazionale, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso. Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

## **Articolo 19**

### **Altri percorsi formativi**

1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri<sup>10</sup> - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore<sup>11</sup>.
2. Il riconoscimento<sup>12</sup> dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:
  - coerenza con l'attività professionale del geometra;
  - esperienze professionalizzanti;
  - insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie;
  - ordinamento professionale;

<sup>10</sup> Consideranda 1.4

<sup>11</sup> La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso <sup>12</sup> Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica

- topografia, cartografia, geodesia e catasto;
- edilizia – urbanistica e ambiente;
- estimo e attività peritale;
- elementi di diritto civile e legislazione.

3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.

## **Articolo 20**

### **Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell'Unione Europea**

1. Possono essere stipulate convenzioni tra il Collegio e un Ente Pubblico al fine di consentire ai praticanti, per un periodo massimo di sei (6) mesi, l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale. Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale. Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.

2. Il tirocinio può essere svolto nell'ambito dell'Unione Europea in misura non superiore a sei (6) mesi, presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6, comma 4 D.P.R. 137/2012).

3. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l'inizio, ii) l'ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l'ente.

4. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all'estero.

5. I predetti periodi devono essere debitamente documentati, al fine di essere riconosciuti validi per la formazione del periodo di tirocinio previsto.

6. Possono essere convalidati dal Collegio periodi di tirocinio svolti all'estero prima dell'iscrizione al registro dei praticanti purché ritenuti conformi ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

## **Art. 21**

### **Svolgimento attività tecnica subordinata**

1. L'attività deve essere comprovata mediante dichiarazione del datore o dei datori

di lavoro, presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta, attestante la qualifica ricoperta dal dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.

2. La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche, rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.

3. L'attività di cui sopra deve essere riconosciuta dal Collegio idonea ai fini della pratica di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

4. Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo di diciotto (18) mesi, sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a tre mesi. L'intervallo può essere superiore a tre mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16.

5. E' consentito lo svolgimento di periodi di tirocinio presso un professionista affidatario (compreso le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19) e di attività tecnica subordinata, purché fra i vari periodi non ci siano interruzioni superiori a tre mesi fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

6. Per lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata non è obbligatoria l'iscrizione al Registro dei praticanti.

## **Articolo 22**

### **Abrogazione**

1. Sono espressamente abrogate le precedenti direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

## **Articolo 23**

### **Validità precedenti periodi**

1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi.

2. Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l'esame – colloquio prima dell'entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.

## **MODULISTICA**

- 1, Domanda di iscrizione al Registro Praticanti;
2. Curriculum;
3. Modulo riconoscimento esami universitari o lauree;
4. Fac simile attestazione compiuta pratica;
5. Schema convenzione;

## SCHEMA TIPO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PARTICANTI

(soggetta a imposta di bollo)

AL Sig. Presidente del  
COLLEGIO PROV.LE DEI GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI DI ROMA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall' articolo 76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. citato,

### DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, se cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
2. di essere nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;
3. di essere residente in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Cell \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_;
4. di avere pieno godimento dei diritti civili;
5. di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico –indirizzo costruzioni ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito il \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
con votazione \_\_\_\_/\_\_\_\_;
6. di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sei sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 07 marzo 1985 n. 75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;
7. di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;

Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo n° 196/2003).

Roma li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

In fede per veridicità di quanto dichiarato

\_\_\_\_\_  
F I R M A

## SCHEMA TIPO DI DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Al Presidente del Collegio Prov.le dei Geometri e Geometri Laureati di

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(prof.ne) (cognome) (nome)

### DICHIARA

- di essere nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- di essere residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino italiano (oppure) \_\_\_\_\_;
- di essere titolare dello studio professionale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ con Part.IVA n. \_\_\_\_\_;
- e-mail \_\_\_\_\_ P.E.C. \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso del seguente Codice Fiscale \_\_\_\_\_;
- di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 07 marzo 1985 n° 75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;
- di ammettere il praticante \_\_\_\_\_ all'esercizio del tirocinio nel proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli un'adeguata istruzione sia sotto il profilo deontologico che tecnico;
- di essere disponibile a consentire lo svolgimento del tirocinio attraverso l'espletamento di attività formativa ai sensi dell'art. 17 delle Nuove Direttive art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 e D.P.R. n. 137/2012;
- di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;
- dichiara inoltre di essere a conoscenza di non poter avere nel proprio studio più di tre praticanti;

Distinti saluti.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.L.vo n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(timbro e Firma)

Ordine o Collegio di appartenenza:

data di iscrizione \_\_\_\_\_ N° iscrizione \_\_\_\_\_

## AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

### DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

di essere iscritto/a all'Ordine o Collegio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ n. iscrizione \_\_\_\_\_

e di aver conseguito la laurea in \_\_\_\_\_

classe di laurea \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO**

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di \_\_\_\_\_

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che il richiedente ha svolto il prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D.L.24.01.2012, n. 1, convertito in legge 24.3.2012, n. 27,

**CERTIFICA**

che il/la \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

iscritto/a nel Registro dei praticanti al n. \_\_\_\_\_

ha compiuto con diligenza e profitto il prescritto periodo di tirocinio presso lo studio:

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Si rilascia la presente certificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 12, del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 precisando che la stessa perde efficacia senza che segua il superamento dell'esame di Stato decorsi cinque anni dalla data di completamento del tirocinio.

Data \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_



Al Presidente del Collegio  
dei Geometri e Geometri Laureati di

\_\_\_\_\_

### **MODULO PER RICONOSCIMENTO PERCORSO FORMATIVO**

(art. 18, comma 2, direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Iscritt\_\_ nel Registro dei Praticanti del Collegio di \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_

ovvero non ancora iscritt\_\_ al Registro dei Praticanti di codesto Collegio;

#### **CHIEDE**

il riconoscimento del percorso formativo sotto indicato da considerare valido ai fini del regolare compimento del periodo di tirocinio previsto dal D.P.R. 7.8.2012, n. 137.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

#### **DICHIARA**

dii essere nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

di essere residente a \_\_\_\_\_

di essere cittadin\_\_ \_\_\_\_\_

di essere in possesso del diploma di geometra / diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito presso l'Istituto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nell'anno scolastico \_\_\_\_\_

con votazione di \_\_\_\_\_

dichiara inoltre di:

aver conseguito la laurea in \_\_\_\_\_

corso di laurea in \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

presso l'Università \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

o di aver sostenuto presso la facoltà di \_\_\_\_\_  
corso di laurea in \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_  
presso l'Università di \_\_\_\_\_  
i seguenti esami \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allega fotocopia della laurea conseguita o del libretto universitario o altra certificazione dell'Ateneo attestante gli esami sostenuti.

N.B. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i Collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n 403/1998.

\_\_\_\_\_  
luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del richiedente

## CONVENZIONE PER L'ACCESSO DEI GEOMETRI TIROCINANTI

Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:

l'Ente \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di \_\_\_\_\_  
rappresentato dal Geom. \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente pro-tempore;

### PREMESSO

- a) che il Collegio Geometri e Geometri Laureati è preposto alla tenuta del registro dei praticanti, al controllo e alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio;
- b) che il Presidente del Collegio di \_\_\_\_\_ ha ricevuto richiesta dal \_\_\_\_\_ al fine di consentire lo svolgimento di stages ai praticanti mediante l'accesso e la collaborazione interna con \_\_\_\_\_ di giovani diplomati regolarmente iscritti nel registro dei praticanti presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di \_\_\_\_\_;
- c) che l'espletamento dei periodi di praticantato presso l'Ente \_\_\_\_\_ è finalizzato esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati e pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;
- d) che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- e) che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali ed Enti pubblici richiamati dalle circolari del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 570 del 12.05.1993, n. 2099 del 12.12.1995 e n. 1892 del 22.07.1999.

si stipula quanto segue:

#### ART. 1

È consentito presso \_\_\_\_\_, lo svolgimento di stages per l'espletamento del tirocinio pratico riservato a un numero non superiore a \_\_\_\_\_ geometri praticanti regolarmente iscritti al registro dei praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di \_\_\_\_\_

La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'amministrazione.

#### ART. 2

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati designerà, prima dell'inizio di ogni stage, i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con l'Ente \_\_\_\_\_

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati accerta e documenta l'esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività di praticantato e per l'idoneità dei geometri preposti per l'accesso all'Ente \_\_\_\_\_ nonchè degli altri requisiti necessari (autorizzazione del professionista etc.).

All'elenco di cui sopra dovranno essere allegati le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai praticanti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 11.

I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati dall'ufficio.

L'avvenuta accettazione sarà resa nota al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati mediante comunicazione di riscontro.

#### ART. 3

Lo stage avrà luogo presso \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data concordata per \_\_\_\_\_ giorni settimanali (da.....a.....) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il praticante sarà tenuto all'osservanza di detto orario.

La presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita etc.) dovrà risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di volta in volta dal singolo praticante.

#### ART. 4

I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all'interno dell'ufficio alcuni dei compiti istituzionali sotto la guida dei \_\_\_\_\_ o del Direttore o di un tecnico dell'Ente \_\_\_\_\_ all'uopo delegato.

Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dalla Dirigenza tenuto conto delle esigenze d'ufficio, oltrechè del carattere formativo delle attività stesse.

#### ART. 5

Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.

La Sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante, dal Dirigente dell'ufficio in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare il tirocinio.

#### ART. 6

Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso l'ufficio cui è assegnato ha l'obbligo di rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale.

In particolare, è fatto esplicito divieto ai praticanti di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio, che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con gli stessi.

I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego. In caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a carico del praticante ed a cura del Direttore, la immediata interruzione dell'attività presso l'ufficio. A tal fine il praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione, apposita dichiarazione allegata (vedi allegato n.1).

#### ART. 7

L'esecutività della presente convenzione e/o l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di prati-

cantato, potranno essere sospesi per disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del Collegio Geometri e Geometri Laureati, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi, rispettivamente.

In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage potrà essere interrotto in qualsiasi momento ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle attività e/o per condotta non confacente.

#### ART. 8

La responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista ai sensi dell'art. 2, Legge n. 75/85, è a carico del praticante con vincolo solidale del professionista abilitante presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico.

Resta a carico dell'Ente \_\_\_\_\_ la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati in forza della presente convenzione,

#### ART. 9

Il Dirigente al termine del periodo di cui all'art. 3, rilascerà al geometra praticante attestato di frequenza. L'attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell'ufficio tra quello necessario alla formazione del periodo di tirocinio previsto per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di geometra.

Tale certificazione è parte integrante di quella rilasciata dal professionista abilitante.

#### ART. 10

I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal personale dipendente, dovranno portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto rilasciato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati.

#### ART. 11

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

#### ART. 12

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate tra il \_\_\_\_\_ ed il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
il PRESIDENTE

per (Ente) \_\_\_\_\_  
il DIRIGENTE

Spett.le Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di \_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

regolarmente iscritto nel registro dei praticanti al n. \_\_\_\_\_ tenuto presso codesto Collegio,  
in riferimento alla designazione del proprio nominativo per l'espletamento del tirocinio presso  
\_\_\_\_\_

#### DICHIARA

1. di aver preso piena e completa visione di quanto contenuto nella convenzione stipulata tra \_\_\_\_\_ ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati in data \_\_\_\_\_
2. di essere disponibile a collaborare con il personale dipendente, svolgendo all'interno dell'ufficio alcuni dei compiti istituzionali dell'ufficio \_\_\_\_\_ sotto la guida dei \_\_\_\_\_
3. di essere consapevole e di accettare che lo stage avrà luogo presso \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data concordata per \_\_\_\_\_ giorni settimanali (da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
4. di accettare che la presenza all'interno dell'Ufficio (orario di arrivo, di uscita etc) dovrà risultare d a appositi fogli di presenza, annotati e sottoscritti di volta in volta;
5. di essere consapevole che le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dal \_\_\_\_\_, tenuto conto delle esigenze d'ufficio oltrechè del carattere formativo delle attività stesse.
6. di accettare che il tirocinio si svolgerà per un periodo di sei mesi consecutivi non rinnovabili decorrenti dalla data di inizio dello stage, salvo diverse determinazioni del Collegio e dell'Ufficio;
7. di accettare di svolgere le attività assegnategli dal Dirigente dell'Ufficio, in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine dimostrata;
8. di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso \_\_\_\_\_ a rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale. In particolare di adempiere allo specifico divieto di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con se stesso;
9. di essere consapevole e di approvare senza riserve che la responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista, ai sensi dell'art. 2 Legge n.751/1985 è in vincolo solidale con il professionista presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico, il quale professionista sottoscriverà la presente per accettazione ed approvazione;

10. di conoscere che l'ufficio \_\_\_\_\_ al termine del periodo di cui all'art. 3, rilascerà attestato di frequenza, vistato dal \_\_\_\_\_ valido al fine di computare il periodo di frequenza presso \_\_\_\_\_ nei diciotto (18) mesi necessari per l'ammssione all'esame di abilitazione di geometra. Tale periodo dovrà comunque essere certificato dal professionista abilitante;
11. di approvare e di impegnarsi allo scopo di rendersi facilmente riconoscibile, qualificabile e distinguibile dal personale dipendente, a portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto, rilasciato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
12. di sollevare \_\_\_\_\_ ed Collegio dei Geometri e Geometri Laureati da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
13. di conoscere ed approvare che la partecipazione allo stage, volontaria e gratuita, finalizzata esclusivamente all'espletamento di un periodo di tirocinio pratico formativo, e non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell' Amministrazione;
14. che osserverà tutte le vigenti norme sul pubblico impiego e di essere a conoscenza che, in caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a suo carico la immediata interruzione dell'attività presso l'Ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il TECNICO ABILITANTE

il PRATICANTE

